

ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI RHO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431
e del D.M. 30 dicembre 2002

Premesso

che in data 21-07-2000 tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative è stato sottoscritto l'Accordo locale per la Città di Rho;

che il Comune di Rho ha convocato le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative promuovendo la revisione dell'Accordo locale suddetto,

che Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative hanno convenuto di procedere alla conclusione di un nuovo Accordo locale anche al fine di adeguarlo alle novità normative nel frattempo entrate in vigore;

che i Comuni dell'ambito Rhodense (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago), hanno intrapreso negli ultimi anni un percorso di riflessione condiviso sulle politiche abitative dell'Ambito che ha portato all'elaborazione, con il supporto del Politecnico di Milano, di una proposta tecnica comune di suddivisione del territorio comunale in aree omogenee ai sensi dell'art. 1 c. 2 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, allo scopo di contribuire alla definizione di un nuovo Accordo locale;

Tutto ciò premesso, l'anno 2016 il giorno 1 del mese di Aprile in Rho nella sede del Comune.

tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

S.U.N.I.A.,
U.N.I.A.T.,
C.O.N.I.A.,

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

ASSOEDILIZIA,
U.P.P.I.,
CONFAPPI,

alla presenza del Sindaco del Comune di Rho Sig. Pietro Romano

si conviene e si stipula quanto segue

1.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data odierna quello concluso il 21-07-2000 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto il sua vigenza.

2.- AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Rho.

3.- TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO LOCALE –

3.1.- Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3.2.- Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo continuerà ad applicarsi il presente Accordo.

3.3.- In tal caso, in applicazione del DM 14/07/2004, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

3.4.- Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste all'art. 2, l. n.431/98

4.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1.- Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del comune di Rho

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1.a) Individuazione delle “zone urbane omogenee”

ZONA 1 (valore E. al mq. annuo)

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	84,00	78,00	71,00
Min.	79,00	72,00	63,00

ZONA 2

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	76,00	75,00	64,00
Min.	72,00	65,00	57,00

ZONA 3

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	72,00	67,00	62,00
Min.	68,00	63,00	52,00

4.1.b) Criteria per la definizione dei “valori di riferimento” minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in



tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porte blindate e doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub-fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/5.

sub-fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/4.

sub-fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C.

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge

D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

- D5 affaccio esterno di pregio
- D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
- D7 posto auto scoperto
- D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra procedura amministrativa
- D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq.

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1.c) DEFINIZIONE dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. Annuo risultanti dalla Tabella allegata (allegato 2)

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni, i valori minimi e massimi di ogni sub fascia sono aumentati come segue.

Alloggio ammobiliato – Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 10%.

Superficie alloggio – La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. Qualora la superficie dell'abitazione – intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a 30 mq, si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10%, fino al limite di 30 mq.

Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto

Maggiore durata contrattuale – In caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni del 8%
- per durate di un numero di anni superiore ai 6 del 10%

4.1.d) DETERMINAZIONE DEL “VALORE EFFETTIVO” DEL CANONE DI LOCAZIONE – Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 5 marzo 1999.

Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione, come sopra determinato, potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.

Forme di garanzia - In caso le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative.

4.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A o B del D.M. 30 dicembre 2002.

Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni di categoria, firmatarie dell’Accordo stesso, s’impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.

Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento è specificamente prevista nel contratto tipo locale, di cui all’allegato n. 3 del presente Accordo, la seguente clausola:

“Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.”

5.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9

dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati C o D del D.M. 30.12.2002

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale (allegato 4) sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

c) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

6.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2,



legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato E e F, del D.M. 30.12.2002.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza e comunque fuori provincia.

Nel “contratto tipo locale” dovranno essere previste, le seguenti clausole:

“In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione.

Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta.”

“Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.”

“In caso di cessazione dell'iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi.”

7.- LOCAZIONE DI CAMERE – Le parti possono stipulare in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative. In tal caso, il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie, le parti possono calcolare anche un percentuale di quella destinata ad uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e relative superficie ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera



unità immobiliare.

8.- ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e dei soggetti – persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari (costituita da più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), nonché degli enti previdenziali pubblici, i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e, comunque partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 12 2002.

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori.

Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi e di comparto possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari, nonché i soggetti titolari o gestori di patrimoni immobiliari destinati ad Housing sociale.

Ove, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, siano in corso di validità Accordi integrativi, gli stessi continueranno ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.

9.- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – Fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di mediazione e conciliazione o di negoziazione assistita, su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un'apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.

a) La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione.

L'istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'indicazione dell'Associazione di cui



intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.

L'istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.

b) La segreteria

Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti, e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

c) Procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altra l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'Associazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione.

La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l'esame di eventuali perizie o per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.

10.- ASSISTENZA ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE – Ciascuna delle parti può a sua richiesta farsi assistere da un'organizzazione sindacale dei conduttori e rispettivamente da un'associazione della proprietà edilizia scelte tra quelle firmatarie del presente Accordo per la stipula dei contratti, anche richiedendo loro un parere sulla rispondenza delle norme e delle condizioni contrattuali al presente Accordo sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalle parti.

11.- VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO – Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l'applicazione e l'impatto dell'accordo

12.- ALLEGATI – Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Planimetria della città di Rho

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale privati e grandi proprietà.

Allegato 4 – Contratto tipo locale transitorio privati e grandi proprietà


Allegato 5 – Contratto tipo locale per studenti privati e grandi proprietà

Allegato 6 – Tabella oneri accessori

Allegato 7 - Stradario

Si omettono gli allegati da 3 a 6 in quanto le parti fanno riferimento e richiamano ad ogni effetto gli allegati al DM 30.12.2002 pubblicato nel S.O. n.59 della G.U. n.85 del 11/4/03.


S.U.N.I.A.
Lina Calonghi



C.O.N.I.A.
Egidio Rondelli



U.N.I.A.T.



CONFAPPI
Matteo Rezzonico



U.P.P.I.
Marco Peretti




ASSOEDILIZIA
Achille Lineo Colombo Clerici
per delega Cesare Rosselli



Il Sindaco
Avv. Pietro Romano



ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI RHO
ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DELLA CITTÀ DI RHO



ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

[Handwritten signatures in blue ink]

ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI RHO

ALLEGATO 2 – TABELLE DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

ZONA 1 (valore € al mq annuo)

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	84,00	78,00	71,00
Min.	79,00	72,00	63,00

ZONA 2

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	76,00	75,00	64,00
Min.	72,00	65,00	57,00

ZONA 3

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	72,00	67,00	62,00
Min.	68,00	63,00	52,00

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster on the right side of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible.

ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI RHO

ALLEGATO 7: STRADARIO

ZONA 1

Codice	Tipo	Descrizione	Zona
4045	Via	A. BOITO	1
4070	Via	A. CANTORE	1
1235	Largo	A. CASATI	1
4105	Via	A. CHIMINELLO	1
2190	Viale	A. DE GASPERI	1 dispari
5120	Via	A. DI DIO	1
4130	Via	A. DIAZ	1
2260	Via	A. FERRARIN	1
4185	Via	A. GRAMSCI	1
4200	Via	A. LABRIOLA	1
1125	Via	A. LAMARMORA	1
2340	Via	A. LOCATELLI	1
1150	Via	A. MANZONI	1
1195	Via	A. MINOTTI	1
4265	Via	A. MORO	1
4270	Via	A. NEGRI	1
2470	Via	A. PACINOTTI	1
2515	Via	A. PONCHIELLI	1
2560	Via	A. RATTI	1
4345	Via	A. ROSMINI	1
5365	Via	A. STOPPANI	1
5366	Vicolo	A. STOPPANI	1
1300	Via	A. VOLTA	1
1301	Vicolo	A. VOLTA	1
1005	Via	ACQUEDOTTO	1
4005	Vicolo	ADDA	1
4010	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	1
1015	Via	ALESSANDRIA	1
1070	VIA	ALIGHIERI DANTE	1
5010	Via	ALOSETTI	1
4020	VIA	ANSELMO III	1
5015	Via	ARCHIMEDE	1
1020	Via	ASILO	1
2035	Via	ASPROMONTE	1
5020	Via	BEATRICE D'ESTE	1
2065	Via	BELVEDERE	1
2070	Via	BERSAGLIO	1
5035	Via	BOLZANO	1
5040	Via	BOZZENTE	1
1040	Via	BUGATTI	1
1045	Via	BUON GESU'	1
2055	VIA	C. BECCARIA	1
4100	Via	C. CAVOUR	1

5370	Via	C. TACITO	1
2655	Vicolo	C. TREVES	1
4065	Via	CALABRIA	1
5045	Via	CALATAFIMI	1
5155	Via	Cardinal FERRARI	1
5070	Via	CASTELLAZZO	1
1055	Via	CASTELLI FIORENZA	1
1056	Vicolo	CASTELLI FIORENZA	1
5075	Via	CATULLO	1
5085	Via	CONCILIAZIONE	1
4110	Piazza	CORPO DEGLI ALPINI	1
1065	Via	CROCEFISSO	1
1060	Vicolo	D. CIMAROSA	1
5205	Via	D. MANIN	1
2195	Via	DE ROCCHI	1
5090	Via	Dei CORNAGGIA	1
1080	Via	DEI MILLE	1
5110	Via	DEL GEROLO	1
2205	Via	DEL MAINO	1
4400	Via	Della SILA	1
1010	VIA	Don D. ALBERTARIO	1
4430	Via	Don E. TAZZOLI	1
2405	Piazza	Don G. MINZONI	1
1230	Largo	Don G. RUSCONI	1
5025	Via	Don L. BETTINETTI	1
4120	Via	Don L. DELILLA	1
5225	Via	Don P. MAZZOLARI	1
5130	Via	DONATELLO	1
4095	Via	E. CAVIGLIA	1
1075	Via	E. DE AMICIS	1
5095	Via	E. DE MARCHI	1
5150	Via	E. FERMI	1
			numeri civici dispari
			dall'intersezione con via Fermi
5220	Via	E. MATTEI	1 all'intersezione con via Pregnana
5135	Via	ESCHILO	1
			tratto da incrocio con via San
			Tommaso d'Aquino al sottopasso FS
1085	Corso	EUROPA	1
1095	Galleria	EUROPA	1
2150	Via	F. CONFALONIERI	1
2155	Via	F. CORRIDONI	1
1185	Viale	F. MEDA	1
4280	Via	F. PARRI	1
2665	Via	F. TURATI	1
2090	Via	F.lli BRONZETTI	1
2110	Via	F.lli CAIROLI	1
4160	Via	FOSSE ARDEATINE	1
1035	Via	G. BOCCACCIO	1
2085	Via	G. BORSI	1

5005	Via	G. C. ABBA	1
1050	Via	G. CARDUCCI	1
4125	Via	G. DELLA CROCE	1
2235	Via	G. DONIZETTI	1
2265	Via	G. FERRARIS	1
4165	Via	G. GIARDINO	1
4175	Via	G. GIULINI	1
5200	Via	G. MAMELI	1
2350	Via	G. MARCONI	1
1160	Via	G. MARTINELLI	1
1175	Via	G. MATTEOTTI	1
1180	Largo	G. MAZZINI	1
5235	Via	G. MISSORI	1
2485	Via	G. PASCOLI	1
1225	Via	G. PUCCINI	1
2545	Via	G. ROSSINI	1
2680	Via	G. VERDI	1
5165	Via	GALILEO GALILEI	1
1105	Corso	GARIBALDI	1
5175	Via	GIOVENALE	1
4180	Via	GOITO	1
2295	Via	GRAN SASSO	1
4190	Via	GRIGNA	1
5260	Via	Ipp. NIEVO	1
2500	Via	Ipp. PINDEMONTE	1
1115	Viale	ITALIA	1
1120	Largo	J. KENNEDY	1
4055	Via	L. CADORNA	1
2115	Vicolo	L. CARSANA	1
4495	Via	L. EINAUDI	1
2450	Via	L. MURATORI	1
1255	Vicolo	L. SECCHI	1
4485	Via	L. ZUCCA	1
			da corso Europa all'intersezione con
4215	Via	LAINATE	1 SS Sempione
4235	Via	LEGNANO	1
5185	Via	LEONARDO DA VINCI	1
1130	Piazza	LIBERTA'	1
1135	Via	LIVELLO	1
5195	Via	LODOVICO IL MORO	1
2345	Via	LURA	1
5080	Via	M. T. CICERONE	1
1145	Via	MADONNA	1
5210	Piazza	MARINAI D'ITALIA	1
1155	Via	MARSALA	1
1165	Via	MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
1170	Via	MARTIRI DI BELFIORE	1
2365	Via	MARZABOTTO	1
5215	Via	MARZIALE	1
2390	Via	MAZZO	1 fino al civico 31

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

1190	Via	MILANO	1
5230	Via	MILAZZO	1
5240	Via	MOLINO PREPOSITURALE	1
5241	Vicolo	MOLINO PREPOSITURALE	1
5400	VIA	MONS. CARLO MAGGIOLINI	1
4260	Via	MONTE CENERI	1
1200	Via	MONTE ROSA	1
5250	Vicolo	MONTELLO	1
5255	Via	MORAGLIA	1
5030	Via	N. BIXIO	1
1140	Via	N. MACHIAVELLI	1
4435	Via	N. TOMMASEO	1
5270	Via	OMERO	1
5275	Via	ORAZIO	1
4035	Via	P. BELLOTTI	1
5100	Via	P. DE RAUDE	1
1110	Via	P. GOGLIO	1
2370	Via	P. MASCAGNI	1
4295	Via	P. PERFETTI	1
1275	Via	P. TIBALDI	1
2460	Via	PACE	1 fino al civico 65
2461	Vicolo	PACE	1
4460	Via	Padre VAIANI	1
2475	Via	PALMANOVA	1
5170	Via	PAPA GIOVANNI XXIII^	1
4290	Via	PASTRENGO	1
5280	Via	PETRARCA	1
2495	Via	PIAVE	1
1205	Via	PIER DELLA FRANCESCA	1
5306	Via	PITAGORA	1
5290	Via	PLATONE	1
5307	Via	POERIO	1
1210	Via	POME'	1
1211	Vicolo	POME'	1
4315	Via	PONTIDA	1
1215	Via	PORTA RONCA	1
2525	Via	POZZOBONELLI	1
5295	Via	PREGNANA	1 pari
5300	Via	PRIMO MAGGIO	1
5305	Via	QUATTRO NOVEMBRE	1
4150	Via	R. FAGNANI	1
2335	Via	R. LEONCAVALLO	1
1250	VIA	R. SANZIO	1
1260	VIA	R. SERRA	1
2530	Via	REDIPUGLIA	1
5310	Via	RESEGONE	1
2550	Via	ROVERETO	1
2490	Via	S. PELLICO	1
2526	Via	S. QUASIMODO	1
2555	Via	SABOTINO	1

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and a signature at the bottom.

			da via Ratti fino all'intersezione con
2565	Via	SAN BERNARDO	1 SS Sempione
5320	Via	SAN CARLO BORROMEO	1
5330	Via	SAN DOMENICO SAVIO	1
2570	Via	SAN GEROLAMO EMILIANI	1
1240	Via	SAN GIORGIO	1
5335	Via	SAN GIOVANNI BOSCO	1
5340	Via	SAN GIUSEPPE	1
5345	Via	SAN LUIGI GONZAGA	1
2575	Via	SAN MICHELE DEL CARSO	1
5350	Via	SAN PAOLO	1
5355	Via	SAN TOMMASO D'AQUINO	1
1245	Piazza	SAN VITTORE	1
4091	VIA	SANDRO PERTINI	1
4375	Via	SANTORRE DI SANTAROSA	1
4395	Via	SICILIA	1
5360	Via	SOCRATE	1
1265	Via	SOLFERINO	1
			numeri dispari dal civico 5 al civico
10003	strada	SS 33 del SEMPIONE	1 51
1270	Via	STATUTO	1
4415	Via	STELVIO	1
2625	Via	T. TASSO	1
4420	Via	TAVECCHIA	1
2630	Via	TERRAZZANO	1 fino al civico 21
5375	Via	TITO LIVIO	1
4410	Via	Tito SPERI	1
1280	Via	TORINO	1
2275	Via	U. FOSCOLO	1
2670	Via	UGHELLI	1
2060	VIA	V. BELLINI	1
4170	Via	V. GIOBERTI	1
2690	Via	VIDISERTI	1
1285	Via	VILLAFRANCA	1
4480	Via	VILLORESI	1
5390	Via	VIRGILIO	1
5391	Vicolo	VIRGILIO	1
1290	Piazza	VISCONTI	1
1295	Via	VITTORIO VENETO	1
5395	Via	VOLTURNO	1
5380	Via	XXIV MAGGIO	1
4470	Via	XXV APRILE	1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Additional handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ZONA 2

Codice	Tipo	Descrizione	Zona
3025	Via	A. CANOVA	2
3035	Via	A. COSTA	2
3036	Vicolo	A. COSTA	2
2190	Viale	A. DE GASPERI	2 pari
2240	Via	A. DORIA	2
5160	Via	A. FOGAZZARO	2
3285	Via	A. MORAVIA	2
2595	Via	A. SCIESA	2
2685	Via	A. VESPUCCI	2
2005	Via	ADIGE	2
2010	Via	ALPI	2
4015	Via	ANCONA	2
2020	Via	AQUILEIA	2
4025	Via	ARCO	2
2025	Via	ARESE	2
3010	Via	ARNO	2
3305	VIA	ARONA	2
4050	Via	B. BUOZZI	2
2225	Via	B. DIOTTI	2
4115	Via	Benedetto CROCE	2
4040	Via	BIRINGHELLO	2
4041	Isolato	BIRINGHELLO	2
3015	Via	BORMIDA	2
3020	Via	BRENTA	2
2050	Via	C. BATTISTI	2
4075	Via	C. CANTU'	2
2120	Via	C. CATTANEO	2
2145	Via	C. COLOMBO	2
2245	Via	C. DOSSI	2
2255	Via	C. FARINI	2
2305	Via	C. GRASSI	2
4255	Via	C. MENOTTI	2
3175	Via	C. PAVESE	2
2505	Via	C. PISACANE	2
3190	Via	C. PORTA	2
2105	Via	CADORE	2
4060	Piazza	CADUTI PER LA PATRIA	2
4085	Via	CARROCCIO	2
2135	Piazza	CHIESA	2
2140	Via	CIVIDALE	2
3030	Via	CORNAREDO	2
2185	Via	DALMAZIA	2
3040	Via	Dei FONTANILI	2
2200	Via	Dei RONCHI	2
3045	Via	Della MOSA	2
2215	Via	DELLA SANTA	2
3225	Via	Della SENNA	2
3270	Via	Della VITTORIA	2

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and a signature at the bottom.

2230	Via	DOLOMITI	2
2075	Via	Don G. BIANCHI	2
4225	Via	Don G. LATTUADA	2
2615	Via	Don L. STURZO	2
2610	VIA	Don V. SIOLI	2
3290	Via	DON VALENTINO RIGAMONTI	2
3050	Via	DUINO	2
2040	Via	E. BALZAROTTI	2
4490	Via	E. MAJORANA	2
		dall'intersezione con corso Europa all'intersezione con via	
5220	Via	E. MATTEI	2 Fermi dall'intersezione con via
5220	Via	E. MATTEI	2 Pregnana fino a fondo via
3280	Via	E. MONTALE	2
3250	Via	E.TOTI	2
3006	Via	ELSA MORANTE	2
4135	Via	EMILIA	2
1085	Corso	EUROPA	2 restante parte
2045	VIA	F. BARACCA	2
2125	Via	F. CAVALLOTTI	2
5105	Via	F. DE SANTIS	2
2270	Via	F. FILZI	2
4030	VIA	F.lli BANDIERA	2
4031	VICOLO	F.lli BANDIERA	2
2540	Via	F.lli ROSSELLI	2
4155	Via	FIRENZE	2
3060	Via	FIUME	2
3070	Via	FORZE ARMATE	2
2076	Via	FRIULI	2
2015	Via	G. AMENDOLA	2
4090	Via	G. CASATI	2
2170	Via	G. D'ANNUNZIO	2
5115	Via	G. DELEDDA	2
5190	Via	G. LEOPARDI	2
2480	Via	G. PARINI	2
3195	Via	G. PRATI	2
2585	Via	G. SARTIRANA	2
4405	Via	G. SIRTORI	2
4406	Isolato	G. SIRTORI	2
5384	Via	G. VERGA	2
3075	Via	GHISOLFA	2
3076	Isolato	GHISOLFA	2
3080	Via	GIOTTO	2
3085	Piazza	GIOVANNI PAOLO I ^A	2
3090	Via	GIULIO CESARE	2
5180	Via	GIUSTI	2
2290	Via	GORIZIA	2
3095	Via	GRADO	2
2160	Via	Imper. COSTANTINO	2

2320	Via	ISONZO	2
2325	Via	ISTRIA	2
3295	VIA	ITALO CALVINO	2
2030	VIA	L. ARIOSTO	2
5050	Via	L. CAPUANA	2
3110	Via	L. MANARA	2
4285	Via	L. PASTEUR	2
5285	Via	L. PIRANDELLO	2
4385	Via	L. SETTEMBRINI	2
4440	Via	L. TORELLI	2
			dall'intersezione con SS
4215	Via	LAINATE	2 Sempione a fondo via
2330	Via	LARGA	2
3100	Via	LIVENZA	2
4240	Via	LOMBARDIA	2
4245	Via	LUCANIA	2
2175	Via	M. D'AZEGLIO	2
2280	Via	M. K. GANDHI	2
2281	Galleria	M. K. GANDHI	2
2705	VIA	M. M. BOIARDO	2
3105	Via	MAGENTA	2
2355	Piazza	MARIA AUSILIATRICE	2
2375	Via	MAZZINO	2
2390	Via	MAZZO	2 restante parte
2395	Via	MEDAGLIE D'ORO	2
3115	Via	METASTASIO	2
3120	Via	MICHELINO DA BESOZZO	2
3125	Via	MILITE IGNOTO	2
3130	Via	MINCIO	2
3135	Via	MOLINO NUOVO	2
3136	Isolato	MOLINO NUOVO	2
2410	Via	MONFALCONE	2
2700	Piazza	Mons. P. FUMAGALLI	2
2715	VIA	MONSIGNOR ENRICO FUMAGALLI	2
2415	Via	MONTE BIANCO	2
2420	Via	MONTE CERVINO	2
3140	Via	MONTE GRAPPA	2
2425	Via	MONTE NERO	2
2430	Via	MONTE NEVOSO	2
2440	Via	MONVISO	2
3145	Via	MOSCOVA	2
2590	VIA	N. SAURO	2
3150	Via	NOVARA	2
3155	Via	ODESCALCHI	2
3160	Via	OLONA	2
3165	Piazza	OSLAVIA	2
2455	Via	OSPIATE	2
2285	Via	P. GOBETTI	2
2360	Via	P. MARONCELLI	2
2400	Via	P. MICCA	2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble, a stylized 'd', a '7', and several other initials.

4425	Via	P. TAVERNA	2
2640	Via	P. TOGLIATTI	2
3260	Via	P. VERRI	2
2460	Via	PACE	2 restante parte
4275	Via	PADOVA	2
3170	Villaggio	PAOLUCCI	2
4300	Via	PERUGIA	2
3180	Via	PIEMONTE	2
2720	Via	PIERA LUTTAZZI	2
2510	Via	PO	2
3185	Via	POLA	2
10047	VIA	PONTE LUCERNATE	2
2520	Via	POSTUMIA	2
5295	Via	PREGNANA	2 dispari
4320	Via	PUGLIE	2
2600	Via	Q. SELLA	2
2445	Via	R. MORANDI	2
3310	VIA	RAFFAELE PAOLUCCI	2
1189	VIA	ROSSELLI	2
3200	Via	RUBICONE	2
5125	Via	S. DI GIACOMO	2
			dall'intersezione con SS
2565	Via	SAN BERNARDO	2 Sempione a fondo via
3205	Via	SAN FRANCESCO D'ASSISI	2
4350	Via	SAN GIUSEPPE COTTOLENGO	2
3210	Via	SAN MARTINO	2
2580	Via	SAN PIETRO APOSTOLO	2
4355	Via	SAN PIO X^	2
4360	Via	SANT'AGOSTINO	2
4365	Via	SANT'AMBROGIO	2
4370	Via	SANTO STEFANO	2
3215	Via	SCRIVIA	2
3220	Via	SEBENICO	2
3228	Via	SEZIA	2
10003	strada	SS 33 del SEMPIONE	2 restante parte
2310	Via	T. GROSSI	2
3230	Via	TANARO	2
2630	Via	TERRAZZANO	2 restante parte
3235	Via	TEVERE	2
3240	Via	TICINO	2
3245	Via	TONALE	2
4500	VIA	TOSCANA	2
3255	Via	TREBBIA	2
2650	Via	TRECATE	2
4445	Via	TRENTO	2
4446	Via	TREVISO	2
2660	Via	TRIESTE	2
2710	Via	U. PELLEGRINI	2
4450	Via	UDINE	2
4195	Via	Ugo LA MALFA	2

Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink on the right side of the page, including a large blue scribble, a blue signature, and several black signatures.

2620	Via	Ugo TARCHETTI	2
4455	Via	UMBRIA	2
3005	VIA	V. ALFIERI	2
2100	Via	V. BUZZI	2
3065	Via	V. FOPPA	2
2435	Via	V. MONTI	2
4465	Via	VALERA	2
3227	Via	VALLASSA	2
3300	VIA	VERBANIA	2
4475	Via	VERBANO	2
3265	Via	Victor HUGO	2
3275	Via	ZARA	2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble, a stylized 'H', and several other illegible marks.

ZONA 3

Codice	Tipo	Descrizione	Zona
2300	Via	A. GRANDI DEGLI ALBERGHI NUOVO POLO	3
10080	VIA	FIERISTICO	3
10071	VIA	DEL PARCO	3
10070	VIALE	DELLA FIERA	3
10068	VIALE	DELLE FERROVIE	3
10062	NUOVA VIA	DI P.R.G. LATO NORD CARGO 1	3
10064	NUOVA VIA	DI P.R.G. LATO EST CARGO 2	3
10063	NUOVA VIA	DI P.R.G. LATO OVEST CARGO 5	3
10065	NUOVA VIA	DI P.R.G. LATO SUD CARGO 3	3
10067	NUOVA VIA	DI P.R.G. LATO SUD CARGO 4	3
10066	NUOVA VIA	DI P.R.G. PORTA EST M M	3
2165	Via	E. CURIEL	3
5220	Via	E. MATTEI	3
2675	Via	Ezio VANONI	3
2080	Via	F. BORROMEO	3
2130	Via	F.lli CERVI	3
2695	Via	F.lli VIGORELLI	3
2220	Via	G. DI VITTORIO	3
10078	VIALE	LOMBARDIA SUD	3
2095	Via	M. BUONARROTI	3
10072	LARGO	METROPOLITANA	3
10073	PIAZZALE	NORD - EST	3
10076	PIAZZALE	NORD - OVEST	3
10069	VIALE	PORTA EST	3
10077	VIALE	PORTA OVEST	3
10081	via	PORTA SUD NUOVO POLO FIERA	3
2535	Via	RISORGIMENTO	3
10074	PIAZZALE	SUD - EST	3
10075	PIAZZALE	SUD - OVEST	3